



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

***"NORME PER LA SICUREZZA URBANA, LA
QUALITA' DELLA VITA E LA CONVIVENZA
CIVILE"***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 marzo 2018

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Disciplina della polizia urbana

ART. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

ART. 3 - Accertamento delle violazioni e collaborazione con i cittadini

ART. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO 2 - SICUREZZA URBANA

ART. 5 - Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche

ART. 6 - Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed agli ubriachi-
Rinvio all'art 689 del Codice Penale

ART. 7 - Disciplina dei divieti relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope,
alcoliche in luogo pubblico

ART. 8 - Divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni 16

ART. 9 - Disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale

ART. 10 - Mestieri "Girovaghi"

ART. 11 - Divieto del mestiere del c.d. "Lavavetri"

ART. 12 - Divieto del mestiere girovago del c.d. "Accompagnatore dei carrelli della spesa
e parcheggiatori"

ART. 13 - Divieto del campeggio libero e sosta carovane di nomadi

ART. 14 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

ART. 15 - Atti contrari al pubblico decoro

ART. 15 bis - Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della Legge n. 48/2017

ART. 16 - Pubblica quiete, tranquillità delle persone

ART. 17 - Rumori provocati da mestieri ed attività

ART. 18 - Rumori provocati da pubblici esercizi

ART. 19 - Rumori provocati da animali

ART. 20 - Divieto del "Writing" e della "Spray art"

ART. 21 - Prevenzione dei danneggiamenti alla proprietà pubblica

ART. 22 - Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere

ART. 23 - Volantinaggio in cassette postali

ART. 24 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di materiali recanti molestia

TITOLO 3 - AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

ART. 25 - Chiusura delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne

ART. 26 - Utilizzo delle attrezzature

ART. 27 - Quietudine e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate

ART. 28 - Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi

TITOLO 4 - AMBIENTE

ART.29 - Disciplina per la gestione dei rifiuti

ART.30 - Pulizia e decoro delle aree esterne e/o marciapiedi prospicienti con singole
attività e/o abitazioni

- ART. 31 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**
- ART. 32 - Sgombero neve**
- ART. 33 - Pulizia Fossati**
- ART. 34 - Norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi**
- ART. 35 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi**

TITOLO 5 - ANIMALI

- ART. 36 - Tutela e controllo della popolazione canina**
- ART. 37 - Tutela e controllo delle popolazioni feline (gatti)**
- ART. 38 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio**
- ART. 39 - Pesci**
- ART. 40 - Esposizione e/o commercializzazione di animali**

TITOLO 6 - EDIFICI E RESIDENZA

- ART. 41 - Sicurezza degli edifici privati**
- ART. 42 - Residenza**
- ART. 43 - Dichiarazione di ospitalità (Parametri di riferimento)**
- ART. 44 - Rilascio del certificato d' idoneità dell'alloggio (Parametri di riferimento)**
- ART. 45 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici**
- ART. 46 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**
- ART. 47 - Esposizione di panni e tappeti**
- ART. 48 - Pulizia e manutenzione dei camini e delle caldaie**

TITOLO 7- NEGOZI

- ART. 49 - Qualità ed igiene nell'esercizio dell'attività lavorativa**
- ART. 50 - Negozi e articoli per soli adulti**
- ART. 51 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni**
- ART. 52 - Modalità di esposizione delle merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**
- ART. 53 - Phone-center**

TITOLO 8 - SISTEMA SANZIONATORIO

- ART. 54 - Sanzioni amministrative**

TITOLO 9 - AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

- ART. 55 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità**
- ART. 56 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale**
- ART. 57 - Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità**

TITOLO 10 - NORME FINALI

- ART.58 - Norme finali**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs. 18/08/00 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Accertamento delle violazioni e collaborazione con i cittadini

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia dello Stato oltre che dalle Guardie Volontarie Provinciali facenti parte di associazioni di volontariato che abbiano stipulato una convenzione con questo Comune.

Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, promuove e valorizza la collaborazione, anche mediante sottoscrizione di apposite convenzioni, con i Comitati di Quartiere, le Associazioni e le altre realtà aggregative sociali che intendano cooperare con il Corpo di Polizia Locale per segnalare situazioni di disagio sociale, eventi che possono disturbare la convivenza e la sicurezza urbana, fornire supporto logistico in caso di eventi e manifestazioni.

Art. 4

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo quanto previsto al successivo articolo 59 per la fissazione della misura del pagamento in misura ridotta, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18-08- 2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da E 25,00 ad € 500,00).

La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Titolo 2

SICUREZZA URBANA

Art. 5

Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc..) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Art. 6

Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed agli ubriachi- Rinvio all'art 689 del Codice Penale

La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale.

A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

Art. 7

Disciplina dei divieti relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche in luogo pubblico

E' vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' vietato, parimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all'art. 688 del c.p.

Art. 8

Divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni 16

E' vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di pari età, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p.

Art. 9

Disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale

L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto con minori o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.

L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

Art. 10
Mestieri “Girovaghi”

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

Art. 11
Divieto del mestiere del c.d. “Lavavetri”

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.

Art. 12
Divieto del mestiere girovago del c.d. “Accompagnatore dei carrelli della spesa e parcheggiatori”

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa e parcheggiatori" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

Art. 13
Divieto del campeggio libero e sosta carovane di nomadi

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ai sensi della vigente normativa statale e regionale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico- sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

Art. 14
Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

È vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, al fine di tutelare la sicurezza stradale, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica.
Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p.

Art. 15
Atti contrari al pubblico decoro

Nei luoghi pubblici è vietato:

- dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi
- compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati
- girare a torso nudo all'interno del centro storico
- sputare
- imprecare e/o bestemmiare.

Art. 15 bis -
Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della Legge n. 48/2017

Oltre agli spazi interni delle infrastrutture e relative pertinenze, prestabiliti nell'art. 9 comma 1° della Legge 18/04/2017, n. 48 entro i quali è prevista l'applicazione dei provvedimenti di allontanamento con contestuale divieto di accedervi, impartiti nei modi prescritti dalla legge, onde tutelarne il decoro vengono individuate, secondo specifici criteri di delimitazione, le ulteriori aree urbane della città di Cassola su cui insistono scuole, plessi scolastici e spazi adibiti a verde pubblico:

- i plessi scolastici e aree urbane ad essi circostanti, comprese nel raggio di 200 mt: Centro prima infanzia in via Monte Pertica civ. 21; scuola dell'infanzia in via Mantegna; Elementari di Cassola "S.G.Bosco" in via Marini civ. 2; Elementari San Zeno "Monte Grappa" in Piazza S. Zeno; Elementari San Giuseppe "Pio X" in viale San Giuseppe civ. 65; Medie San Giuseppe "G.Marconi" in via Monte Pertica civ. 23; Medie Cassola "G.Marconi" in Piazza Aldo Moro civ. 3
- l'area adiacente la Biblioteca Comunale di S.Giuseppe di Cassola sita in via L. da Vinci e sue pertinenze entro 200 metri
- area ex caserma San Zeno
- area Centro Diurno Anziani
- spazi adibiti a verde pubblico: Villa Viola in viale Venezia incrocio via Gaidon, parco Vivaldi in via Vivaldi/Donizzetti, parco via Foscolo, parco dell'Amicizia in via Pellico/Cavour/Cattaneo, parco Santi in via San Bonaventura, parco Gaidon in via Gaidon/Da Ponte, parco Canova in via Canova, parco Mimosa in via Cà Baroncello, parco Giorgione in piazzetta Giorgione, parco Palladio in via Palladio/Bellini, area verde Via Col Moschin, parco San Zeno in via S. Zeno/piazza S. Zeno, area verde Via Battisti, parco via Volta in via Volta, area verde via Loria, parco via Cocco in via Cocco/Bragagnolo, area verde via Bragagnolo in via Bragagnolo incrocio via Sterni, area verde "Lugana" in via Lugana/Loria, area via San Domenico Savio.

Colui il quale si rende responsabile di un illecito comportamento che impedisce l'accessibilità e la fruizione di una delle aree individuate nel precedente comma è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300, quanto previsto dalla normativa vigente.

Contestualmente alla rilevazione all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del D.L.n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 16
Pubblica quiete, tranquillità delle persone

Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

Si richiama quanto previsto nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera consiliare n. 17 del 28 marzo 2003 in conformità a Legge regionale 10.05.1991, n.21

L'impiego di macchine da giardinaggio, motoseghe e spaccalegna è consentito:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00, nei giorni feriali;

dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni festivi e prefestivi (sabato incluso)

Art. 17
Rumori provocati da mestieri ed attività

Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione

stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale secondo quanto revisto dalla vigente normativa regionale e statale e dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera consiliare nr. 17 del 28 marzo 2003 in conformità a Legge regionale nr. 21 del 10.05.1991 .

Art. 18

Rumori provocati da pubblici esercizi

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.
L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 07.00 salvo specifica autorizzazione.
2. Previa presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, i gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi (1-3 mesi) al fine di verificare l'eventuale nuovo insorgere di lamentele.
3. Il Sindaco può procedere alla revoca motivata delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso di accertata e fondata lamentela, salvo successivo rilascio di nuova autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.
4. Nel caso di pubblici esercizi che abbiano impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione dell'adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica, facendo salva l'adozione dei provvedimenti di cui al comma tre.
5. In tutti i casi, eventuali deroghe all'orario potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, nel caso non risulti pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

Art. 19

Rumori provocati da animali

Nelle abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati e consentito detenere cani o altri animali a condizione che non rechino disturbo alla quiete dei vicini, di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel "titolo 5 - animali" del presente Regolamento.

Art. 20

Divieto del "Writing" e della "Spray art"

Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

Le disposizioni indicate nel presente articolo rivestono carattere generale per tutto il territorio comunale con l'unica eccezione delle superfici murarie che il Comune si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

Art. 21

Prevenzione dei danneggiamenti alla proprietà pubblica

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:

- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada
- spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere
- entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità
- entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici
- introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro
- gettare sul suolo pubblico mozziconi di sigaretta, chewing-gum e altre sostanze che inquinano o deturpano l'ambiente pubblico
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti di qualsiasi genere
- bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose
- calpestare aiuole e giardini pubblici
- eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose
- bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso
- gettare nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario
- la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, così come le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite
- creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Qualora l'area urbana rientri tra quelle individuate all'art. 15 si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del citato Decreto Legge n. 14/2017 in tema di allontanamento.

Art. 22

Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere

Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

- E' fatto obbligo ai laureati, entro 7 giorni dall'evento, di provvedere alla rimozione dal suolo, dai muri, dall'arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi consentiti e pubblicizzanti il medesimo.
- E' fatto obbligo agli sposi, entro 48 ore dalla data di celebrazione del matrimonio, di

provvedere al la rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento.

- E' fatto obbligo agli sposi, entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio, di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa e delle aree limitrofe dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.
- L'ufficiale di stato civile, all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

Art. 23

Volantinaggio in cassette postali

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.

Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

Art. 24

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di materiali recanti molestia

E' fatto divieto in luogo pubblico di:

- lanciare sassi o altri oggetti
- utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone. Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche.

I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrate dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art.13 co. 2 e art. 20 co. 3 della Legge 689/81.

TITOLO 3

AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

Art. 25

Chiusura delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne

Al fine di impedire la frequenza dei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, ai malintenzionati e/o a persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle fasce orarie definite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

- periodo invernale: dalle ore 09.00 alle ore 12:30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo)
- periodo estivo: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 22.30 (dal 1° Aprile al 30 Settembre)

In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

Tal i disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

Qualora l'area urbana rientri tra quelle individuate all'art.15 si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del citato Decreto Legge n. 14/2017 in tema di allontanamento.

Art. 26

Utilizzo delle attrezzature

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

Art. 27

Quiete e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate

All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:

- disturbare e produrre rumori molesti
- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti
- danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature
- cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante
- attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite
- entrare, sostare e attraversare le aree con motocicli e ciclomotori.

Art. 28

Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi

Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:

- muniti di micro-chip di riconoscimento ai sensi della vigente disciplina
- a guinzaglio fisso
- dotati di museruola (solo per le razze pericolose)
- i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.

TITOLO 4 AMBIENTE

Art. 29

Disciplina per la gestione dei rifiuti

L'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti.

Art. 30

Pulizia e decoro delle aree esterne e/o marciapiedi prospicienti con singole attività e/o abitazioni

Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso; è fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi e alberi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

Art. 31

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 32

Sgombero neve

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, delle campane di raccolta del vetro e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 33

Pulizia Fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

Art. 34

Norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi

E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 mt. dai boschi e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali, come stabilito dall'art 38 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, che prevede il periodo bruciatura ramaglie nel periodo che va dal 1 Novembre al 1 Marzo, fatto salvo il caso di ordinanza sindacale di divieto/limitazione di bruciatura ramaglie per particolari tematiche ambientali segnalate dagli organi superiori preposti (ARPAV, Regione Veneto, Tavolo Zonale etc).

E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 24 delle vigenti P.M.P.F. (prescrizioni di massima di polizia forestale) della Regione Veneto.

Art. 35

Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

TITOLO 5 ANIMALI

Art. 36

Tutela e controllo della popolazione canina

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii. e dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

In particolare:

- tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg. dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina e di provvedere all'applicazione del codice d'identificazione mediante microchip. Deve inoltre comunicare l'eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall'avvenimento. L'iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS o presso i veterinari privati
- è obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone, a cose e ad altri animali
- è vietato avvelenare cani di proprietà, randagi o vaganti
- è vietato sopprimere il proprio animale, in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario
- è vietato tenere gli animali esposti senza riparo dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone
- al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali da affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante conformemente alle indicazioni di cui alla L.R. 17/2014
- è vietata la detenzione di cani, gatti in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Per i cani, custoditi in un recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile in caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico
- nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio. Nei locali pubblici e sui pubblici mezzi i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola
- i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale

- è vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, che provocano effetti di dolore
- è rigorosamente vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, utilizzandoli, a scopo di scommesse, a combattimenti tra animali
- le esposizioni o mostre canine dovranno prevedere l'ammissione di cani soltanto se microchippati o con tatuaggio leggibile, ai sensi della L.R. 60/1993 o D.G.R. 3682 del 13/10/1998, indipendentemente dalla loro età. Gli animali dovranno essere in buono stato di salute e nutrizionale ed avere l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Art. 37

Tutela e controllo delle popolazioni feline (gatti)

E' vietato ostacolare ed impedire ai "gattari" di alimentare le colonie feline. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alle pulizie delle zone, dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto. E' vietato uccidere, molestare e avvelenare gatti di proprietà o vaganti.

Art. 38

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

E' vietato dare in premio animali come ricompensa od omaggio, in giochi, concorsi, lotterie, pesche di beneficenza, mercati, Luna Park e simili. Tale divieto è esteso, altresì, ai pubblici esercizi commerciali (vedi art 3 comma 12 del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e per la gestione dell'igiene urbana veterinaria approvato con delibera nr 41 di c.comunale del 19/06/2017).

Art. 39

Pesci

E' consentito l'utilizzo di pesciolini rossi nelle rotonde a premi, a condizione che nei vasetti di vetro sul banco- gioco non vi siano pesci vivi, ma gli stessi verranno detenuti in condizioni idonee al loro benessere e saranno posti in sacchetti di plastica con acqua, solo al momento della consegna al vincitore del premio.

Art. 40

Esposizione e/o commercializzazione di animali

In caso di vendita in esercizi commerciali ed ambulanti, fiere mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Si deve assicurare agli animali:

- un'adeguata condizione di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione
- una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie
- un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie
- che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati
- che siano garantite adeguate condizioni igieniche-sanitarie dei ricoveri.

TITOLO 6

EDIFICI E RESIDENZA

Art. 41

Sicurezza degli edifici privati

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio,

pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocuenti all'igiene e sicurezza pubblica. Nei garages condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastica e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Lavori Pubblici, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità abitativa quali ad esempio la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento.

Art. 42 Residenza

Il cittadino che intende chiedere il trasferimento della residenza da un altro comune italiano o da uno stato straniero, nel Comune di Cassola, deve avanzare apposita richiesta all'Ufficiale d'Anagrafe.

L'iscrizione anagrafica è subordinata all'accertamento della dimora abituale e alla verifica delle condizioni previste dalla vigente normativa. L'Ufficiale d'anagrafe, provvede agli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti dichiarati dagli interessati.

La sussistenza del requisito della dimora abituale viene verificata a mezzo degli appartenenti alla Polizia Municipale.

In occasione di iscrizione o variazione anagrafica, il Comune può effettuare con finalità preventive atte al la salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica per mezzo di personale appositamente incaricato, volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando quando necessario, gli opportuni controlli, da parte degli organi competenti.

L'Ufficiale d'anagrafe è tenuto a segnalare alle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni amministrative, qualsiasi mancato rispetto degli obblighi anagrafici della vigente normativa.

Art. 43 Dichiarazione di ospitalità (Parametri di riferimento)

La comunicazione di ospitalità, redatta su apposito modulo fornito dal comune e compilata in ogni sua parte, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1 988, dal proprietario o dall'intestatario del contratto di locazione.

L'ufficio competente al ricevimento e al controllo della dichiarazione di ospitalità è individuato nell'Ufficio Anagrafe, che provvede altresì alla registrazione delle dichiarazioni ricevute su database informatico.

E' obbligatoria la compilazione del modello di dichiarazione in tutte le sue parti e nel caso di immobile già locato, è obbligatoria la firma congiunta del proprietario e del conduttore.

La dichiarazione irregolare, incompleta o redatta su modulo non conforme e non integrata a richiesta del competente ufficio darà luogo ad apposito provvedimento di rigetto.

La comunicazione di ospitalità è irricevibile nel caso in cui il dichiarante non sia identificabile.

Nel caso di anomalie e/o incongruenze riscontrate, l'Ufficio Anagrafe potrà richiedere opportuni accertamenti da parte della Polizia Locale.

Art. 44

Rilascio del certificato d' idoneità dell'alloggio (Parametri di riferimento)

In tutti i casi in cui è previsto il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, deve essere inoltrata all'ufficio competente apposita domanda a firma congiunta del conduttore (capo famiglia) e del proprietario dell'alloggio, corredata dall'idonea documentazione e allegando copia fotostatica dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti del nucleo familiare e dei sottoscrittori. Hanno titolo a presentare la domanda in parola il proprietario, l'inquilino e l'ospitato.

Nell'istanza intesa ad ottenere il certificato d'idoneità dell'alloggio deve inoltre essere indicato il motivo per il quale viene presentata la domanda (ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno, ospitalità, rinnovo/rilascio permesso/carta di soggiorno) e gli occupanti l'alloggio (residenti e/o ospitati). In ogni stanza che costituisce l'alloggio per il quale viene richiesta l'idoneità dovrà essere eseguita una verifica mediante sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo.

Al fine del rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio deve essere attestato che i locali ad uso abitativo siano dotati di idonei impianti, a garanzia della sicurezza degli occupanti, mediante produzione del certificato di conformità ai sensi della normativa vigente in materia per:

- l'impianto di riscaldamento e/o climatizzazione invernale
- l'impianto idro-sanitario per la produzione di acqua calda sanitaria
- l'impianto di distribuzione e adduzione di gas metano e/o GPL
- l'impianto di scarico della caldaia, dei caminetti e/o stufe a legna
- l'impianto elettrico dal punto di consegna della fornitura ai punti di utilizzazione dell'energia elettrica dimostrando la regolare manutenzione periodica degli stessi.

Ai fini del calcolo del numero massimo di persone che possono abitare in un alloggio in relazione alla superficie utile abitabile comprensiva di servizi igienici, ove possibile, con richiamo ai criteri dettati nel Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, vengono richiesti i seguenti parametri minimi:

- mq. 28 per una persona
- mq. 38 per due persone
- mq. 42 per tre persone
- mq. 56 per quattro persone
- mq. 10 per ogni altra persona oltre le quattro.

Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. e di una superficie minima delle camere pari a mq. 9 per una persona, mq. 14 per due persone, mq. 23 per tre persone.

E' consentito che in un locale soggiorno di almeno 23 mq. possa essere ospitata una persona, in presenza di servizi igienici e cucina o angolo cottura.

E' ammesso l'alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 per una persona e 38 mq. per due persone.

Sono previste deroghe, nella determinazione del numero dei componenti che possono alloggiare nelle unità abitative esaminate esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 T.U. 286/98), o in presenza di minori, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia, in base alle seguenti indicazioni:

- a) è possibile l'aumento della consistenza numerica dei nuclei familiari a seguito dalla verifica dei requisiti minimi di cui ai precedenti commi di una unità
- b) dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre minori
- c) in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia nell'unità abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, è possibile il rilascio dell'attestazione idoneità dell'alloggio per il numero dei residenti, a condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.

La possibilità di rilascio di attestazioni in deroga in base alle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) è consentita solo se l'alloggio è occupato da un unico nucleo familiare.

Nel caso un componente il nucleo familiare sia proprietario dell'alloggio è consentito, previa comunicazione al Sindaco, un aumento di una ulteriore unità rispetto alle deroghe sopra indicate, a condizione che venga accertato il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.

Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottati e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di richiesta di idoneità dell'alloggio e sia dimostrata nelle forme di legge.

L'attestazione di idoneità dell'alloggio ha validità di due anni dalla data del rilascio.

Art. 45

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.

Gli offendiculi ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

E' altresì vietato l'innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l'acqua ricade sul suolo pubblico.

Art. 46

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Art. 47

Esposizione di panni e tappeti

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

Art. 48

Pulizia e manutenzione dei camini e delle caldaie

Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio e/o esalazioni pericolose è raccomandato di provvedere alla pulizia periodica delle canne fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento e climatizzazione (legge 10/9 I, DPR 412/1993 e successivi, D.M. n° 37/2008, norme UNI, ecc.).

Nel caso venissero riscontrate violazioni di legge in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici il Comune informa immediatamente la Provincia e l'Agente per gli adempimenti di competenza.

Allo scopo di garantire adeguata sicurezza a tutti i condomini è raccomandato all'amministratore condominiale (ove previsto) di verificare che i singoli conducenti degli alloggi eseguano le manutenzioni periodiche sopra descritte.

TITOLO 7

NEGOZI

Art. 49

Qualità ed igiene nell'esercizio dell'attività lavorativa

Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra

attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

Art. 50

Negozi e articoli per soli adulti

Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 51

Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 52

Modalità di esposizione delle merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza ed al decoro pubblico. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 53

Phone-center

L'apertura del phone-center è soggetta alle necessarie autorizzazioni e comunicazioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente tra le quali la comunicazione d'inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e la licenza del Questore prevista dalla legge 155/2005 (conversione del D.L. 144/2005). L'attività del phone-center è inoltre soggetta alle medesime disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n.14 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, per quanto compatibili. Il phone-center in qualunque parte del territorio comunale ubicato, se svolto in via esclusiva e non associato ad altre attività di tipo commerciale, è tenuto a rispettare il seguente orario di attività:

- apertura non prima delle ore 7.00
- chiusura non oltre le ore 22.00 .

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere osservando la chiusura domenicale e festiva nonché la

chiusura di una mezza giornata settimanale a scelta tra il lunedì mattina o mercoledì pomeriggio.

L'orario di attività deve essere reso noto al pubblico in modo chiaro e ben visibile mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione apposti sulla porta d'entrata del locale.

TITOLO 8 SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 54

Sanzioni amministrative

Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia spetta ai responsabili del servizio competenti per materia. (Corte di Cassazione sentenza n. 6362 del 01.04.2004).

Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

Art. 55

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.

Il Corpo di Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tal proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.

La ricomposizione dei conflitti viene proposta e attuata dal personale della Polizia Locale o dai funzionari degli altri Servizi amministrativi comunali per materia di competenza e può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.

La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.

In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Art. 56

Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.

L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è (salvo diverse disposizioni deliberate dagli organi comunali competenti per materia per particolari e circostanziate iniziative a valere su bandi e finanziamenti specifici) esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 57

Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, seguenti comportamenti:

- ✓ il rispetto della dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
- ✓ soccorrere le persone in situazioni di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le forze dell'ordine;
- ✓ rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi;
- ✓ l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
- ✓ l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
- ✓ educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
- ✓ ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
- ✓ la pulizia e la cura dei luoghi e spazi pubblici;
- ✓ i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
- ✓ l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
- ✓ sgombrare dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei proprietari, gestori o affittuari, o da chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali davanti all'ingresso di abitazioni o esercizi commerciali, o provvedere ad eliminare eventuali pericoli per i passanti.

L'amministrazione promuove e valorizza tali comportamenti virtuosi con iniziative e riconoscimenti pubblici.

TITOLO 10 NORME FINALI

Art. 58 Norme finali

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.